

Faciendi necessitas [Obbligo di fare]

È l'obbligo cui è tenuto il soggetto passivo (debitore) di un'obbligazione di *facere* e consiste nel porre in essere una specifica attività a favore del soggetto attivo (creditore).

Facilis ad lubrica lapsus est [È facile cadere dove si scivola]

Motto di *Frontone* con il quale vuole evidenziarsi che quando si affronta un pericolo è facile che se ne debbono, poi, sopportare le conseguenze sgradevoli.

Facio ut des [Faccio perché tu dia]

[vedi → *Do ut des*]

Facio ut facias [Faccio perché tu faccia]

[vedi → *Do ut des*]

Facta concludentia [Comportamento concludente]

È tale *ogni comportamento che*, pur non manifestando espressamente una volontà, *presuppone*, o *lascia presupporre*, l'esistenza di una volontà, della quale, pertanto, produce gli effetti. Il comportamento deve essere *univoco*; talvolta è la stessa legge che a determinati comportamenti collega specifici effetti senza necessità o possibilità di provare una volontà diversa. Il comportamento concludente rileva in tema di tutela dell'*affidamento*; in presenza di comportamenti attivi od omissivi (ad esempio, in alcuni casi, il *silenzio*) che assumono socialmente un particolare significato, *si dà prevalenza* non all'interna volontà di chi pone in essere quel comportamento, ma *al significato obiettivo che quel comportamento assume*.

In tal modo si collega un atto negoziale non alla volontà del suo autore, ma *al significato oggettivo che il suo comportamento assume in quell'ambiente sociale*.

Facta loquuntur [I fatti parlano da soli]

Non si può mettere in dubbio ciò che non ha bisogno di dimostrazioni (Anonimo).

Facta non praesumuntur, sed probantur [I fatti non si presumono, ma si devono provare]

[vedi → *Iura novit curia, facta sunt probanda*]

Facta notoria probatione non egent [I fatti notori non fanno bisogno di prova]

[vedi → *Manifesta haud indigent probatione*]

Facta praeterita [Fatti passati]**Facta probantur, iura deducuntur** [I fatti si provano, il diritto si deduce]

[vedi → *Iura novit curia, facta sunt probanda*]

Factum infectum fieri nequit [Il fatto non compiuto non può considerarsi come avvenuto]**Factum principis** [Fatto del principe]

Espressione con la quale si indica una *causa di impossibilità oggettiva* ad effettuare una prestazione, derivante da un sopravvenuto atto della *pubblica autorità* (emanato cioè da organi dotati di potere normativo prevalente sull'autonomia privata).

Per l'esonero da responsabilità occorre che il *factum principis* sia del tutto *estraneo* alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di *diligenza*.

Facultas agendi [Facoltà di agire]

L'espressione viene usualmente adoperata per indicare il concetto di «diritto soggettivo», cioè il potere attribuito ad un soggetto — nei confronti della generalità dei consociati — di agire o meno per soddisfare un proprio interesse.

Si differenzia dalla *norma agendi* [vedi →].

Facultas commutationis [Facoltà di commutazione] *Artt. 537, 542 e 566 c.c.*

È la facoltà attribuita ai figli legittimi, in concorso con i figli naturali, di soddisfare in denaro o in beni immobili la porzione di eredità spettante ai figli naturali che non si oppongono. In caso di opposizione, la decisione è riservata al giudice, che valuterà le circostanze patrimoniali del caso. Il diritto di commutazione è l'unica residua discriminazione tra figli naturali e legittimi; esso trova applicazione solo nella successione legittima, non in quella testamentaria.

Facultas poenitendi [Facoltà di pentirsi] *Artt. 800 - 808 c.c.*

È il termine che indica la facoltà concessa all'autore di un atto di liberalità (donante) di pentirsi e procedere alla revocazione della donazione nel caso di sopravvenienza di figli del donante oppure nell'ipotesi di ingratitudine del beneficiario (donatario). La *facultas poenitendi* non può essere esercitata e, quindi, l'azione di revocazione per causa d'ingratitudine o per sopravvenienza di figli non può essere esperita, quando si tratti di donazioni remuneratorie e *propter nuptias*, cioè fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Facultas solutionis [Facoltà di scelta (nell'adempimento)]
[vedi → *Duae res, vel plures, sunt in obligatione, una autem in solutione*]

Falsa demonstratio non nocet [L'errata descrizione non nuoce] *Art. 625 c.c.*

Nel diritto romano la *demonstratio* (descrizione) era un elemento accidentale dell'atto introduttivo del giudizio. Essa era, in sostanza, una clausola mediante la quale, nei casi di *intentio incerta* (ossia di indeterminazione dell'oggetto dell'azione sostanziale, non traducibile a priori in una precisa valutazione pecuniaria), si chiarivano e precisavano i termini di fatto della questione attraverso una breve frase descrittiva della fattispecie. L'errata o imprecisa indicazione dei fatti, tuttavia, non aveva nessuna influenza pregiudizievole sul *iudicium* definitivo.

Tale principio è stato accolto anche nel nostro ordinamento, soprattutto in riferimento alle disposizioni testamentarie. In particolare, se la persona dell'erede o del legatario oppure la cosa che forma oggetto della disposi-

zione sono state erroneamente indicate, la disposizione non viene annullata, ed ha ugualmente effetto, qualora dal contesto del testamento o altrimenti risulti in modo non equivoco la persona che il testatore voleva beneficiare o la cosa di cui voleva disporre. Con riferimento alla cosa oggetto del legato, ad esempio, *falsa demonstratio non vitiat legatum, cum de corpore et quantitate constet* (l'errata indicazione non vizia il legato se sono certi l'oggetto e la quantità).

Falsitas est dolosa veritatis immutatio in praeiudicium alterius [La falsità è un'intenzionale alterazione della verità in pregiudizio di altri]

Di origine antichissima, questo brocardo sintetizza l'essenza dei reati di falso. Falso è tutto ciò che è contrario al vero, ma che si presenta in modo da sembrare vero (*falsum est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur*). Esso può tendere sia ad ingannare una sola persona o un numero ristretto di persone (è il caso, ad esempio, della truffa), sia la generalità delle persone (come nel caso della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

Falsitas quae nemini nocet non punitur [Non è punibile la falsità che non nuoce ad alcuno] *Art. 49 c.p.*

La massima afferma il principio della irrilevanza penale delle falsità c.d. tollerabili. In particolare non sono punibili:

- il *falso grossolano*, che è quello macroscopicamente rilevabile e, quindi, idoneo a trarre in inganno le persone;
- il *falso innocuo*, che seppure non grossolano, non è concretamente in grado di ledere la genuinità o la veridicità del documento;
- il *falso inutile*, che consiste nella falsificazione di un atto giuridicamente inesistente.

La non punibilità di queste figure di falso si basa sul concetto di reato impossibile per idoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto (art. 49, 2° co., c.p.). L'idoneità dell'azione ricorre nel falso c.d. grossolano o innocuo, mentre l'inesistenza dell'oggetto si rinviene nell'ipotesi di falso c.d. inutile.

Falsus creditor [Creditore apparente]

È il soggetto che appare legittimato a ricevere la prestazione, senza averne tuttavia il diritto. In tal caso il debitore è liberato dal suo obbligo, mentre spetta al creditore apparente restituire al vero creditore quanto ricevuto, secondo le regole della ripetizione dell'indebitato.

Falsus procurator [Rappresentante senza poteri] Art. 1398 c.c.

È così definito il rappresentante che abbia agito senza poteri o abbia ecceduto i poteri conferitigli.

L'art. 1398 c.c. pone a carico del *falsus procurator* la responsabilità del danno sofferto dal terzo contraente che, immune da colpa, abbia confidato nella validità del contratto. Ciò sempreché non intervenga in tempo utile la ratifica da parte dell'interessato, con cui viene sanato il difetto o l'eccesso di potere rappresentativo *retroattivamente*, ma senza pregiudicare i diritti acquistati dai terzi (art. 1399 c.c.).

Favor [Favore, protezione, vantaggio]

Con tale termine è indicato l'insieme di benevole prerogative destinate ad attribuire ad una persona una tutela preferenziale in considerazione di sue qualità o, più in generale, della sua posizione in una data vicenda.

Il *favor* è posto allo scopo di riequilibrare particolari posizioni di disegualianza tra situazioni soggettive e di sbilanciamento di interessi, accordando in determinate circostanze preferenza ad uno invece che ad un altro soggetto.

Nelle sue varie configurazioni, il *favor* poteva (e può anche nell'ordinamento vigente) assurgere a canone interpretativo, destinato ad ispirare l'interprete nei casi dubbi.

Favor creditoris, favor debitoris [Interpretazione a favore del creditore, interpretazione a favore del debitore] Artt. 1183, 1184, 1282, 1371 c.c.

In materia di *obbligazioni*, il principio ispiratore è, secondo l'orientamento prevalente, quello del *favor debitoris*, nel senso che il soggetto privilegiato risulta essere il soggetto passivo del rapporto obbligatorio (ad esempio l'art. 1184 c.c., relativamente al potere di fissazione del termine di scadenza di adempimento dell'obbligazione; l'art. 1286 c.c., relativamente alla facoltà di scelta della prestazione nelle *obbligazioni alternative*).

In alcuni casi, peraltro, la tendenza legislativa è contraria, nel senso di privilegiare la posizione creditoria (ad esempio, l'art. 1183 c.c., che attribuisce il potere di esigere immediatamente la prestazione, ove il termine non sia fissato preventivamente).

Favor divisionis [Favore per la divisione] *Artt. 713 e 1111 c.c.*
È la tutela che la legge accorda a ciascun partecipante alla comunione. In base ad essa, infatti, è previsto che lo stato di comunione (anche ereditaria), fondato sul consenso di tutti i comunisti, viene meno qualora anche uno solo di essi ne chieda lo scioglimento.

Favor legitimatis [Favore per i figli legittimi] *Art. 232 c.c.*
È la tendenza del nostro ordinamento ad ammettere, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, la legittimità dei figli. Espressione di questo atteggiamento di favore è la presunzione assoluta (che non ammette prova contraria) di concepimento durante il matrimonio, in base alla quale si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione dello stesso e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Favor libertatis [Favore per la libertà]

In diritto romano si riteneva opportuno, in base a questo principio, risolvere i casi dubbi agevolando l'acquisto della libertà a persone che fossero in stato servile.

Attualmente il principio assicura al *cittadino* il trattamento penale più mite tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento della *realizzazione* del fatto e quello previsto dalle leggi *successive*, purché antecedenti alla sentenza definitiva di condanna.

Favor matrimonii [Favore per il matrimonio] *Can. 1060 c.d. can.*

Principio fondamentale del diritto matrimoniale in base al quale, in caso di dubbio, si ritiene valido il matrimonio fino a prova contraria.

Unica condizione per l'applicazione del *favor matrimonii*, è che il negozio matrimoniale sussista e ne sia valutabile la conformità al diritto canonico.

Favor minoris [Interpretazione o soluzione a favore del minore] Atteggiamento del legislatore teso a privilegiare la posizione del minore. Ne costituiscono espressioni tipiche la *potestà parentale*, la *tutela del minore* e l'*annullabilità* degli atti negoziali da lui compiuti.

Favor praestatoris [Interpretazione a favore del prestatore di lavoro]

Tale principio, che informa l'intero ordinamento giuridico, si sostanzia nella *particolare tutela* accordata al *contraente più debole* e cioè al prestatore d'opera, come conseguenza della necessità, in una economia di mercato, di riequilibrare il diverso peso contrattuale delle parti.

L'affermazione più generale è contenuta nell'art. 35 della Costituzione, che è a fondamento di tutta la regolamentazione costituzionale ordinaria. Il suo presupposto è la *subordinazione socio economica* del lavoratore, che si traduce in una disparità di posizioni a vantaggio dell'imprenditore. Oltre che nella Costituzione, il principio è affermato anche in numerose disposizioni ordinarie, come, ad esempio, quella che stabilisce il principio della invalidità delle rinunce e delle transazioni stipulate durante il rapporto di lavoro.

Favor promissoris [Interpretazione a favore di chi ha firmato un contratto predisposto dall'altro contraente]
[vedi → *Interpretatio contra stipulatorem*]

Favor rei [Interpretazione o soluzione a favore del reo]

Principio interpretativo teso ad individuare il trattamento giuridico, in concreto, più favorevole al *reo*.

Fiat iustitia et pereat mundus [Sia fatta giustizia e perisca pure il mondo]

Motto dell'imperatore Ferdinando d'Asburgo che sottolinea le difficoltà insite nella realizzazione pratica dei valori ideali.

Ripreso da *Hegel* nella forma "*Fiat iustitia ne pereat mundus*" (sia fatta giustizia affinché il mondo non vada in rovina).

Ficta confessio [Confessione fittizia] Art. 232 c.p.c.

La confessione può essere stragiudiziale, ossia resa fuori dal giudizio, e giudiziale, cioè resa dinanzi al giudice durante un interrogatorio formale.

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Si ha confessione fittizia ogni qualvolta il giudice, in virtù della mancata comparizione della parte da interrogare ovvero del rifiuto ingiustificato di essa di rispondere, ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova. Il codice vigente non ricollega la *ficta confessio* come effetto automatico alla mancata risposta all'interrogatorio, ma la considera come una circostanza da valutare nel più ampio quadro degli elementi probatori acquisiti alla causa.

Fictus possessor [Possessore fittizio]

Nel diritto romano, di regola, convenuto nella *rei vindicatio* (azione di rivendica) era il possessore della cosa al momento dell'insorgenza della lite (*litis contestatio*), oppure al successivo momento dinanzi al giudice (*apud iudicem*). Tuttavia, al fine di evitare furbe manovre del convenuto stesso per sottrarsi alla condanna, si ammise la possibilità che questa fosse chiesta ed ottenuta anche nei confronti del possessore fittizio, cioè sia di colui che, per coprire il vero possessore della *res*, si fosse lasciato trascinare in giudizio, omettendo di dichiarare sin dall'inizio di non essere possessore nel proprio interesse (*pro suo*), ma solo detentore, sia di colui che avesse maliziosamente trasferito ad altri il possesso della cosa all'unico scopo di sottrarsi alla *rei vindicatio*.

Anche nell'attuale ordinamento il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per il proprietario a proprie spese o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Fidecommissum hereditatis [Fedecommeso ereditario]

Artt. 692 ss. c.c.

Si ha quando il testatore impone all'erede o al legatario (c.d. istituito) l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (c.d. sostituto) indicata dal testatore medesimo.

Il fedecommeso, dopo l'entrata in vigore della L. 151 del 1975, è valido nei seguenti limiti: i genitori e gli ascendenti in linea retta ed il coniuge

dell'interdetto possono istituire erede quest'ultimo, gravandolo dell'obbligo di restituire alla sua morte tutti i beni, anche quelli costituenti la legittima, alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine di cui all'art. 416 c.c. interverrà nei suoi confronti la pronuncia di interdizione.

Fideiussores et in partem pecuniae et in partem rei, recte accipi possunt [I fideiussori possono essere accettati a buon diritto sia per una parte della somma, sia per una parte della cosa]

Il brocardo enuncia il principio in base al quale è valida la fideiussione prestata per una parte soltanto del debito.

La regola è accolta dall'art. 1941 c.c.

Fides bona contraria est fraudi et dolo [La buona fede è il contrario della frode e del dolo]

Fiducia cum amico [Fiducia nell'amico]

È una delle due figure (insieme alla *fiducia cum creditore*) in cui si distingue il negozio fiduciario. Già nel diritto romano preclassico e classico era una fattispecie complessa costituita da un negozio di trasferimento della proprietà di una *res* dal fiduciante al fiduciario e da un patto separato (*pactum fiduciae*) con il quale il fiduciario si impegnava sulla sua parola (in nome della *fides* e non del diritto) a ritrasferire la cosa al fiduciante oppure ad un terzo, qualora si fossero verificate determinate condizioni.

Il nostro codice non disciplina la figura del negozio fiduciario; tuttavia, si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell'autonomia negoziale, che consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Attraverso la *fiducia cum amico* possono conseguirsi gli scopi più diversi: attribuire, ad esempio, al fiduciario una posizione della quale egli deve, a sua volta per la fiducia, investire un terzo, oppure evitare in epoche di persecuzioni politiche una confisca dei beni, attraverso il trasferimento

degli stessi ad una persona di fiducia, per riaverne la proprietà alla loro cessazione.

La *fiducia cum creditore* ha la funzione di fornire una garanzia al creditore. Si ha, ad esempio, quando colui che chiede un prestito, dovendo fornire a chi glielo concede garanzie ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla legge, gli trasferisce la proprietà di un bene immobile, confidando che questi gliela ritrasferirà all'atto dell'estinzione del debito.

Fiducia cum creditore [Fiducia nel creditore]

[vedi → *Fiducia cum amico*]

Fiscus post omnes [Il fisco dopo tutti] Art. 586 c.c.

Tale affermazione si riferisce alla disposizione codicistica, secondo cui l'eredità è devoluta allo Stato, qualora manchino altri successibili. Lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo ma, in deroga al principio generale dettato dall'art. 459 c.c., l'acquisto dell'eredità opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Inoltre, lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Fiunt scripturae, ut quod actum est, per eas facilius probari possit [Le scritture sono poste in essere affinché possa più facilmente provarsi quello che è stato fatto]

Forma mentis [Forma della mente, particolare modo di pensare]

Fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest [Caso fortuito è quello che non può essere previsto da nessun uomo] Artt. 1218, 1256, 2043 ss. c.c.

[vedi anche → *Debitor speciei liberatur interitu rei; Factum principis*]

Questo brocardo definisce una delle cause di impossibilità sopravvenuta della prestazione, comportante la liberazione del debitore da ogni responsabilità per inadempimento. Il caso fortuito consiste in un avvenimento che, sia pur resistibile, si sia verificato tuttavia al di fuori delle normali possibilità di previsione, e quindi di tempestiva e diligente reazione del debitore. L'accertamento del caso fortuito comporta apprezzamento di fatti

rimessi alla discrezionale valutazione del giudice di merito, il cui convincimento si sottrae, qualora sia congruamente motivato ed esente da errori logici e giuridici, al sindacato di legittimità.

Forum [Foro] *Artt. 18 ss. c.p.c.*

[vedi anche → *Actor sequitur forum rei*]

Presso gli antichi romani era il luogo della giurisdizione, ove era eretto il *tribunal* del magistrato giudicante. Da qui trae origine il significato attuale del termine, che sta ad indicare la competenza territoriale del giudice, ossia gli uffici giudiziari dislocati sul territorio dello Stato in modo che ciascuno possa esercitare le proprie funzioni in una determinata sfera territoriale. Per individuare il foro competente a conoscere di una determinata controversia, il legislatore ha previsto alcuni criteri di collegamento. In particolare, si individua un foro generale e fori speciali. Il *foro generale* è quello dinanzi al quale una persona può essere convenuta per qualsiasi controversia e, per le cause civili, è quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la dimora (o la sede, qualora ad essere convenuta sia una persona giuridica). I *fori speciali* sono quelli dinanzi ai quali una persona può essere convenuta solo per determinate controversie. Tra questi ricordiamo il *forum contractus*, che è il foro del luogo ove è stato stipulato il contratto o dove comunque è sorta l'obbligazione oggetto della lite; il *forum delicti*, che è il foro del luogo ove è avvenuto l'atto illecito, che ha causato il danno da risarcire; il *forum destinatae solutionis*, che è quello del luogo nel quale deve essere assolta l'obbligazione; il *forum rei sitae*, che è il foro del luogo ove è situato l'immobile oggetto di controversia; il *forum apertae successionis*, che è quello dell'ultimo domicilio del defunto; il *forum haereditatis*, che è quello delle cause ereditarie.

Frigido pacatoque animo [Freddezza e pacatezza d'animo]

Art. 577 c.p.

È il requisito che deve ricorrere affinché si configuri la c.d. premeditazione. Questa consta di un *elemento cronologico* e di un *elemento psicologico*. Il primo si concreta nel decorso di un considerevole lasso di tempo tra il sorgere del proposito criminoso e la sua realizzazione, mentre il secondo è dato dalla persistenza stessa del proposito criminoso, che deve essere

mantenuto fermo per tutto il tempo compreso tra il formarsi della risoluzione criminosa e la sua concreta attuazione.

La premeditazione va tenuta distinta dal dolo c.d. di proposito, nel quale molto minore è l'intensità del proposito criminoso, nonché dal dolo c.d. d'impeto, nel quale nessun lasso di tempo intercorre tra il sorgere dell'intento delittuoso e la sua realizzazione, che pertanto è pressoché immediata. La premeditazione è rivelatrice di una maggiore intensità del dolo e, di conseguenza, è oggetto di particolare riprovazione da parte dell'ordinamento giuridico, che lo configura come circostanza aggravatrice del trattamento sanzionatorio. L'omicidio premeditato, infatti, è punito con la pena dell'ergastolo.

Fructuarius causam proprietatis deteriore[m] facere non debet, meliorem facere potest [L'usufruttuario non deve peggiorare lo stato in cui la cosa si trova, ma può migliorarlo] *Artt. 981 ss. c.c.*

Questo è uno dei principi fondamentali che regolano l'usufrutto. In applicazione di esso all'usufruttuario è riconosciuto il diritto di godere ed usare della cosa altrui, traendovi tutte le utilità che può dare, con l'obbligo, però, di rispettare la destinazione economica della cosa stessa, intesa non con riguardo alla funzione cui la cosa sarebbe oggettivamente idonea (secondo criteri della comune vita sociale), bensì con riferimento alla funzione cui la cosa era in precedenza concretamente adibita.

Nel rispetto della destinazione economica sono consentite addizioni, cioè opere che pur incorporandosi nel bene e determinandone un durevole aumento di produttività, conservano una distinta identità, risolvendosi in un incremento di carattere qualitativo.

Nel godimento della cosa l'usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ed inoltre, al termine dell'usufrutto, deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto (qualora si tratti di cose consumabili, tuttavia, sussiste l'obbligo di corrisponderne il valore secondo la stima convenuta; qualora si tratti, invece, di cose deteriorabili, queste vanno restituite nello stato in cui si trovano dopo l'uso).

Per i miglioramenti (consistenti in opere che, senza creare distinte entità, determinano un incremento qualitativo del bene, accrescendone durevol-

mente la produttività) apportati e sussistenti al momento della restituzione della cosa l'usufruttuario ha diritto ad un'indennità, da corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (*inter expensum et melioratum*).

Fructuarius custodiam praestare debet [L'usufruttuario è tenuto alla custodia] *Art. 1004 c.c.*

È un principio che, affermato dai giuristi romani dell'epoca classica e postclassica, è stato accolto dal nostro ordinamento. L'usufruttuario è, infatti, tenuto a sostenere le spese ed in genere tutti gli oneri relativi alla custodia, nonché all'amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa.

Fructus non intelleguntur nisi deductis impensis [Si considerano frutti quelli che residuano dopo la sottrazione delle spese] *Art. 821, 2° co., c.c.*

Si tratta della sintesi di una regola dettata anche dall'art. 821, 2° co., c.c.: ai fini del calcolo dei frutti devono essere preventivamente sottratte le spese sostenute da chi ha prodotto e raccolto i frutti stessi. Ciò comporta che chi si impossessa dei frutti deve, entro il limite massimo del loro valore, sollevare il produttore dalle spese sostenute per la produzione ed il raccolto.

Frustra petis quod intus habes [Vanamente chiedi ciò che già possiedi]

È un brocardo che esprime l'ovvio principio secondo cui non ha senso invocare la tutela giurisdizionale nei casi in cui il soggetto obbligato all'adempimento o alla riparazione di un danno offra spontaneamente e prontamente l'adempimento o la riparazione.

Frustra petis quod mox restiturus es [Vanamente chiedi ciò che presto ti sarà restituito]
[vedi → *Frustra petis quod intus habes*]

Fumus boni iuris [Fumo del buon diritto]

Espressione con cui si indica la *verosimiglianza* o la *probabilità dell'esistenza di un diritto*, pur in mancanza di un accertamento definitivo. Nel *processo civile* tale situazione è necessaria e sufficiente, insieme al pericolo

nel ritardo, per l'ottenimento della tutela cautelare, il cui scopo è quello di evitare che il tempo necessario per l'accertamento pieno del diritto renda infruttuosa o tardiva la tutela ricevibile in via ordinaria (artt. 700 ss. c.p.c.). La valutazione del *fumus*, inoltre, ha rilevanza innanzi a qualsiasi giudice ai fini dell'instaurazione del giudizio di costituzionalità delle leggi.

Fumus commissi delicti [*Fumo della commissione di un delitto*] Art. 274 c.p.p.

Indica la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di un soggetto determinato.

Il *fumus commissi delicti* costituisce uno dei presupposti necessari per l'applicazione di *misure cautelari* personali.

Fumus persecutionis [*Fumo della persecuzione*]

Espressione con la quale si indica un intento persecutorio nei confronti di un soggetto, generalmente per motivi di carattere politico.

Negli anni '90 di tale locuzione si è fatto largo uso — se non addirittura abuso — per descrivere l'atteggiamento della Magistratura nella conduzione delle indagini sui fenomeni di corruzione e concussione che hanno coinvolto una larga fetta del panorama politico e imprenditoriale italiano (c.d. tangentopoli).

Functus est munere suo [*Il suo compito è esaurito*]

Tale affermazione è riferita al giudice, il quale, emanata la sentenza definitiva esaurisce il suo compito e si spoglia della causa.

Funditus [*Dalle fondamenta, dalle radici*]

Fur semper moram facere videtur [*Il ladro è sempre considerato in mora*]

[vedi anche → *Mora ex re*]

Massima coniata dai giuristi romani dell'età classica e tuttora valida. In base all'art. 1219, 2° co. c.c., infatti, il soggetto passivo di un'obbligazione derivante da illecito extracontrattuale è costituito in mora, senza bisogno di alcuna attività del creditore, fin dal momento in cui l'atto fu compiuto. Conseguentemente, il ladro, autore di un illecito penale, è sempre reputato in mora, perché a suo carico l'obbligo di restituire la cosa rubata sorge

all'atto stesso del furto e non dal momento dell'intimazione o della richiesta della vittima.

Furtum est contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia [Il furto è l'impossessamento fraudolento di una cosa a fini di lucro] *Art. 624 c.p.*

È la definizione del reato di furto, elaborata dal giureconsulto *Paolo* e sostanzialmente analoga a quella accolta dal vigente diritto penale. Ai sensi dell'art. 624 c.p., infatti, il furto consiste nel fatto di chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Copyright © Esselibri S.p.A.